

Amministratori di condominio, corsi anche online

■ Svolta al ministero della Giustizia sul decreto dedicato alla **formazione degli amministratori condominiali**. La norma aveva subito una battuta d'arresto dopo che il Sole 24 Ore ne aveva anticipato i contenuti (si veda il Sole 24 Ore dell'8 aprile scorso), perché molte associazioni di amministratori condominiali avevano chiesto delle modifiche. In questo mese al ministero si è lavorato per trovare le soluzioni alla fine il testo che si avvia al parere del Consiglio di Stato recepisce alcune novità.

Saranno possibili corsi di formazione integralmente online (prima erano previsti solo per 20 ore); cresce il numero di ore da dedicare al corso, da 60 a 70, e vengono specificate meglio alcune materie: la normativa urbanistica e le barriere architettoniche e la contabilità. Inoltre verranno comunicati alla Giustizia anche i nomi dei responsabili scientifici e dei formatori.

Proprio sui formatori va segnalata una modifica importante: chi già svolgeva questa attività da almeno sei anni consecutivi prima dell'entrata in vigore del provvedimento, in corsi di almeno 40 ore, potrà continuare a fare il formatore anche se non possiede i requisiti della laurea, della docenza o dell'abilitazione alla libera professione. Dovrà però dimostrare la sua attività al responsabile scientifico dei corsi con specifica documentazione. E lo stesso responsabile scientifico è chiamato a effettuare controlli severi e documentali sui requisiti e sulle competenze dei formatori.

L'esame finale rimane comunque obbligatorio, da svolgersi nella sede del responsabile scientifico, e questo vale anche per il corso telematico, la cui parte finale si svolgerà quindi di persona.

Immutate le altre regole: responsabili scientifici e formatori devono avere anche i requisiti di "onorabilità": godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo punito con reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati. E rimane, naturalmente, l'obbligo di dimostrare le proprie competenze specifiche in materia condominiale o in sicurezza degli edifici

Sa. Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anticipazione



Il Sole 24 Ore, lo scorso 8 aprile, ha anticipato i contenuti del decreto ministeriale che attua la legge 220/2012 (come modificata dal Dl 145/2013), che stabilisce che sia la Giustizia a dettare le regole sui corsi di formazione obbligatori, iniziali e periodici, per gli amministratori condominiali